

STEFANO MARCHESE

**ANCORA SULLA RENDITA VITALIZIA
COME CORRISPETTIVO
PER LA CESSIONE DI AZIENDA**

Estratto da: Rivista di Diritto e Pratica Tributaria
Volume LXIV - (1993) - n. 6



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1993

Ancora sulla rendita vitalizia come corrispettivo per la cessione di azienda (*)

I

Sono deducibili le quote di ammortamento relative all'avviamento indicato nel contratto di compravendita di azienda, a prescindere dalla natura del corrispettivo pattuito e, quindi, anche ove esso si concreti nella costituzione di una rendita vitalizia: non può peraltro farsi riferimento al valore indicato nel contratto, bensì a quello che risulta, anche sulla base della capitalizzazione della rendita, concretamente erogato al beneficiario.

Trib. Udine, sez. penale (pres. Drigani, est. Di Silvestre), 9 ottobre 1991, n. 337, imp. C.M.

(Omissis). — Con rapporto diretto alla Procura della Repubblica l'Ufficio distrettuale imposte dirette di... segnalava di aver accertato a carico di C.M. un maggior reddito irpef di L. 35.533.000 derivante dalla ripresa a tassazione di componenti negativi ritenuti dall'Ufficio indeducibili. Tali componenti negativi esposti erano costituiti per L. 28.500.000 da quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento della attività di farmacia pattuito nel contratto di acquisto...

Quanto all'ammortamento dell'avviamento l'Ufficio aveva ritenuto che per esso non fosse stato corrisposto prezzo in quanto il contratto di cessione della farmacia prevedeva che il corrispettivo fosse costituito da una rendita vitalizia a favore della cedente. Rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale all'odierna udienza il C. non è comparso e si è proceduto in sua contumacia. Il rappresentante dell'Ufficio finanziario ha confermato che la ripresa a tassazione dell'Ufficio era causata dalla mancata corresponsione dell'importo che è stato ritenuto indicato in contratto solo ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio peraltro non ha contestato la reale pattuizione della rendita vitalizia indicata nel contratto di cessione.

Tale contratto prevedeva che il corrispettivo della cessione, avente ad oggetto l'avviamento, il diritto di esercizio della farmacia, i mobili ed arredi, fosse costituito dall'obbligo del cessionario, assunto anche per gli eredi, di corrispondere alla cedente una rendita vitalizia per un importo annuo di L. 16.800.000 rivalutabile secondo i dati Istat, annualmente. Ai fini fiscali veniva dichiarato il valore di L. 200.000.000 di cui L. 190.000.000 a titolo di avviamento.

L'art. 69 del d.p.r. n. 597 del 1973 che disciplinava l'ammortamento dei beni immateriali (ora previsto all'art. 68 del Testo Unico

n. 917 del 1986) consentiva l'ammortamento del valore di avviamento iscritto in bilancio. Anche l'attuale disciplina fa riferimento al valore così indicato. È chiaro che ci si deve, quindi, rifare, ai fini del calcolo dell'ammortamento e prima ancora per stabilire la giuridica possibilità di esso, al valore che secondo le norme civilistiche deve essere attribuito all'avviamento. L'art. 2427 c.c. vincola la sua iscrivibilità in bilancio al fatto che all'atto dell'acquisto dell'azienda sia stata pagata una somma a tale titolo e la limita ad un importo non superiore al prezzo pagato. Il significato della dizione «prezzo pagato» non può che essere quella di limitare l'iscrizione all'avviamento acquistato a titolo oneroso, o meglio di escludere tutte quelle ipotesi in cui l'avviamento non abbia un costo, perché, per esempio, l'azienda è pervenuta a titolo gratuito. Il fine dell'art. 2427 c.c. è anche di pervenire alla redazione di un bilancio che rispecchi l'effettiva situazione patrimoniale ed economica della società e di evitare «manovre» che contrastino con le esigenze di chiarezza e verità: pertanto anche se il valore concreto dell'avviamento possa essere inferiore a quanto per esso è stato corrisposto, gli amministratori dovranno iscrivere l'avviamento con un valore iniziale non inferiore al costo d'acquisto. Ciò conferma, ad avviso di questo Tribunale, che quando il legislatore dice che l'avviamento è iscrivibile «soltanto quando è stata pagata una somma» richiede solo che vi sia un «costo d'acquisto» (in tal senso si è pronunciato Caratozzolo ne «*Il bilancio di esercizio negli aspetti contabili e civilistici*» Buffetti ed.).

Nel caso in esame il contratto in forza del quale l'azienda è pervenuta in proprietà dell'imputato è un contratto di vitalizio oneroso, giacché in cambio del vitalizio è stato ceduto un bene, l'azienda comprensiva di beni materiali ed immateriali.

Il fatto che il contratto di rendita vitalizia sia tipicamente e necessariamente aleatorio, nulla toglie alla sua onerosità, che potrebbe essere superiore al valore del bene ceduto in cambio. Non si può pertanto affermare, come ha fatto l'Ufficio finanziario che per l'avviamento non è stata corrisposta somma alcuna, ancorandosi al dato letterale dell'art. 2427 c.c. giacché dal contratto di cessione della farmacia derivava per l'acquirente l'obbligo di corresponsione di un prezzo ancorché quantificato in una rendita vitalizia. L'avviamento aveva, quindi, un suo costo. Il problema poteva essere posto come difficoltà di identificare e quantificare esattamente tale costo, stante la natura aleatoria del contratto di vitalizio, che potrebbe essere ben superiore o inferiore a quello indicato dalle parti in contratto.

Anche nel caso di conferimento di azienda si è posto in dubbio la iscrivibilità in bilancio del valore dell'avviamento dell'azienda conferita, sull'assunto che in tal caso non viene per esso pagata una somma e che l'avviamento avrebbe una componente aleatoria tale da non consentire la sua conferibilità in società (De Gregori, *La valutazione dell'avviamento nel bilancio delle imprese sociali*). È stato osservato per contro che solo nel caso di un valore assolutamente incerto proprio perché contrastante con l'esigenza di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, non si potrebbe far luogo al-

l'iscrizione.

Detta incertezza deve essere lizzata, ma una impossibilità dell'avviamento.

Nel nostro caso un costo di terminazione in contratto, come lazione di una somma «ai fini fisista di registro, che è finalizzata alore economico-commerciale d riflettere il costo, cui l'art. 242cio, nettamente distinguendo — re dell'avviamento dal suo cos minore.

Il problema dell'aleatorietà to di rendita vitalizia potrebbe tà, prevista da taluni autori, ch diante la costituzione di un cap dovuta. Vi è poi la possibilità, generale, ma consentita in via bitore si liberi del pagamento o del corrispettivo ricevuto (il c con rinuncia ai canoni già cor del contratto. D'altro lato, la p sivo dell'avviamento passa al m è svincolata dal pagamento de dell'adempimento rimedi divers bene che si cede per costituire esempio, farsi alcun parallelo c in *leasing*. La risposta al prob spondere a due esigenze. La p diritto di ammortizzare il bene gratuitamente: tale diritto appa che se invece di trovarci dinar fosse trattato di una società ber mini di responsabilità, agli am cio un bene immateriale per il zione onerosa; ma una volta i inteso come costo, esso sarebbe

La seconda esigenza è di n ponibile maggiore del costo eff si. Non rispondono ad essa le to utilizzate dalla parte, con ri più il valore convenzionale o d cettabile ai fini di altre impost modalità di determinazione co capitalizzazione della rendita, che graverà sulla parte. Il cara definitiva la parte acquirente p to come indeterminata asso

di avvia-
mento al
re, ai fini
e la giuri-
civilistiche
ola la sua
ell'azienda
n importo
e «prezzo
all'avvia-
utte quelle
esempio,
27 c.c. è
ecchi l'ef-
di evita-
e verità:
essere in-
ratori do-
feriore al
nale, che
«soltanto
un «co-
ne «Il bi-
d.).
da è per-
oneroso,
l'azienda

l'iscrizione.

Detta incertezza deve essere non una mera difficoltà di contabilizzazione, ma una impossibilità concreta di identificare il «costo» dell'avviamento.

Nel nostro caso un costo certamente esiste; quanto alla sua determinazione in contratto, come fatta dalle parti attraverso la indicazione di una somma «ai fini fiscali», se può valere ai fini dell'imposta di registro, che è finalizzata alla valutazione di congruità del valore economico-commerciale del bene trasferito, non è idonea a riflettere il costo, cui l'art. 2427 c.c. ancora le iscrivibilità in bilancio, nettamente distinguendo — come sopra si è accennato — il valore dell'avviamento dal suo costo, che potrebbe essere maggiore o minore.

Il problema dell'aleatorietà dell'obbligazione nascente dal rapporto di rendita vitalizia potrebbe essere superato attraverso la possibilità, prevista da taluni autori, che l'obbligazione venga adempiuta mediante la costituzione di un capitale sufficiente a garantire la rendita dovuta. Vi è poi la possibilità, non riconosciuta dal codice in linea generale, ma consentita in via pattizia dall'art. 1879 c.c., che il debitore si liberi del pagamento della rendita attraverso la restituzione del corrispettivo ricevuto (il codice parla di rimborso del capitale con rinuncia ai canoni già corrisposti) e quindi, si sottragga all'alea del contratto. D'altro lato, la proprietà del bene «azienda» comprensivo dell'avviamento passa al momento della stipula del contratto ed è svincolata dal pagamento della rendita, essendo dati a garanzia dell'adempimento rimedi diversi da una riserva sulla proprietà del bene che si cede per costituire la rendita. Non potrebbe, quindi, per esempio, farsi alcun parallelo con l'ammortamento di beni acquistati in *leasing*. La risposta al problema è vincolata alla necessità di rispondere a due esigenze. La prima è di non privare l'acquirente del diritto di ammortizzare il bene immateriale che ha acquistato non gratuitamente: tale diritto appare tanto più evidente ove si consideri che se invece di trovarci dinanzi ad un imprenditore individuale si fosse trattato di una società ben si sarebbe potuto contestare, in termini di responsabilità, agli amministratori di aver escluso dal bilancio un bene immateriale per il quale era stata assunta una obbligazione onerosa; ma una volta iscritto in bilancio il valore del bene, inteso come costo, esso sarebbe anche stato ammortizzabile.

La seconda esigenza è di non consentire una deduzione dall'imponibile maggiore del costo effettivo sopportato o meglio sopportarsi. Non rispondono ad essa le modalità espositive dell'ammortamento utilizzate dalla parte, con riferimento ad una cifra che rispecchia più il valore convenzionale o di mercato del bene (e pertanto è accettabile ai fini di altre imposte quali l'invim) che il costo. Le altre modalità di determinazione contabile, suggerite con riferimento alla capitalizzazione della rendita, appaiono rispecchiare meglio l'onere che graverà sulla parte. Il carattere di aleatorietà del prezzo che in definitiva la parte acquirente pagherà non può essere però qualificato come indeterminatezza assoluta tale da impedire, per i principi

esposti sopra, l'iscrizione del valore dell'ammortamento in un bilancio. In conclusione pare a questo Tribunale che non possa essere contestata, come ha preteso l'Ufficio finanziario ancorandosi ad una interpretazione meramente letterale delle norme civilistiche, la possibilità di ammortizzare l'avviamento, anche se le modalità scelte dalla parte appaiono non aderenti al costo come definibile attraverso l'interpretazione dell'art. 2427 c.c. e dell'istituto della rendita vitalizia onerosa... (*Omissis*).

II

Sono deducibili le quote di ammortamento relative al valore di avviamento dell'azienda acquistata a titolo oneroso ancorché il relativo prezzo non sia rappresentato da somme di denaro, bensì trovi corrispettivo contrattuale nella costituzione di rendita vitalizia a favore dell'alienante. Il valore di tale avviamento va riferito a quello indicato, ai fini dell'imposta di registro, nell'atto di cessione.

Comm. trib., 1° grado Udine, sez. III, 29 aprile 1991, n. 666.

(*Omissis*). — Le riprese operate dall'Ufficio sono due: L. 28.500.000 per quota di ammortamento a carico dell'esercizio non riconosciuta perché operata su un valore d'avviamento per il quale il ricorrente non ha corrisposto somma alcuna...

I ricorrenti si oppongono alle argomentazioni dell'Ufficio e in particolare il dottor M.C. dichiarando, per quanto riguarda la quota di avviamento, di aver acquistato, a titolo oneroso, la farmacia dal dottor M.P., madre, per un prezzo in parte pagato in contanti e in parte con costituzione di un vitalizio a favore della cedente. Del tutto legittima, quindi, la deduzione della quota di avviamento... (*Omissis*).

Osserva. — In merito al mancato riconoscimento della quota d'avviamento come costo d'esercizio questa Commissione osserva, quanto segue.

Con rogito notaio dottor A.A., di... il 12 luglio 1982 M.P. cedeva al dottor M.C. la farmacia sopra citata per complessive L. 330.000.000.

Tale importo derivava dalle seguenti valutazioni dei beni ceduti e dichiarati in atto:

- per L. 130.000.000 da prodotti farmaceutici in giacenza;
- per L. 10.000.000 da mobili, attrezzi e arredi;
- per L. 190.000.000 dal valore d'avviamento.

Le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito erano così determinate: L. 130.000.000 in contanti, già corrisposti e con l'atto l'alienante ne dava quietanza liberatoria, L. 200.000.000 con costi-

tuzione di rendita vitalizia a favore del cedente per sé eredi e successori. L'importo annuo è di L. 16.800.000 annue, importo che è stato rivalutabile secondo indice...

Sostiene l'Ufficio che il valore dell'avviamento (con la conseguente ammortamento tra i costi deducibili) solo per la parte a tale titolo *ex art. 2427 c.c.* il prezzo pagato mediante capitale non contrasterebbe, oltre che con il principio della certezza dei redditi di cui al titolo V del regolamento, con il dubbio a questa Commissione che i beni sopra descritti (merci, mod. 101) non siano a titolo oneroso anche se con mod. 101.

Il disposto dell'art. 2427 c.c. non esclude il prenditore d'iscrivere nel proprio bilancio il costo che, normalmente tutte le cose, fatti ciò scontrerebbe con i principi della competenza e dell'incompatibilità del vitalizio, qualora si includesse arbitrariamente la quota ammessa invece nel caso di vita. La dottrina prevalente, cui si rifà la Commissione, è la seguente: «pagata una somma a titolo oneroso, altrimenti non si vedrebbe come costo del vitalizio nei casi di conferimento del vitalizio rappresentato da somme di denaro». Anche il principio della certezza del vitalizio, nel caso specifico, in quanto non indicato dalle parti esattamente indicato, mai, avrebbe potuto, e dovuto, essere la rendita vitalizia per accettazione, da ricondurre a tassazione del vitalizio (e ciò che effettivamente avviene).

Non può disconoscersi il valore del bene ceduto, avviamento composto da solo parte in contanti e parte in vitalizio.

Sotto il profilo della certezza del vitalizio, fatto il contribuente ad indicare il costo di avviamento tra i suoi costi, d'importo fisso e certo.

In definitiva, ci troviamo di fronte a un funzionario e, trattandosi di vitalizio, inequivocabilmente indicato, quindi, un onere è stato posto, che dei mobili e degli arredi correttamente indicati, vanno indicati nei termini previsti.

tuzione di rendita vitalizia a favore della cedente, obbligando l'acquirente per sé eredi e successori, a corrispondere in rate mensili L. 16.800.000 annue, importo che al trascorrere di ogni anno sarebbe stato rivalutabile secondo indice Istat del costo della vita.

Sostiene l'Ufficio che il valore di avviamento sia iscrivibile in bilancio (con la conseguente ammissione delle sue quote di ammortamento tra i costi deducibili) solo quando sia stata pagata una somma a tale titolo ex art. 2427 c.c. e che non si possa quantificare il prezzo pagato mediante capitalizzazione della rendita perché ciò contrasterebbe, oltre che con il disposto dell'articolo citato, anche con il principio della certezza che sovrintende alla determinazione dei redditi di cui al titolo V del d.p.r. n. 597 del 1973. Appare indubbio a questa Commissione che l'azienda farmacia, composta dai beni sopra descritti (merci, mobili e avviamento) sia stata ceduta a titolo oneroso anche se con modalità di pagamento inusuali.

Il disposto dell'art. 2427 c.c. va inteso come divieto per l'imprenditore d'iscrivere nel proprio attivo il valore del proprio avviamento che, normalmente tutte le imprese operanti possiedono. Infatti ciò scontrerebbe con i principi contabili della prudenza, della competenza e dell'incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio, qualora si includesse arbitrariamente una voce attiva. Opportunità ammessa invece nel caso di corresponsione di un prezzo. La dottrina prevalente, cui si rifà questa Commissione, ritiene che l'espressione: «pagata una somma» possa interpretarsi estensivamente, altrimenti non si vedrebbe come poter iscrivere un valore d'avviamento nei casi di conferimento d'azienda ove il corrispettivo non è rappresentato da somme di denaro ma da azioni o da quote sociali. Anche il principio della certezza invocato dall'Ufficio non viene meno, nel caso specifico, in quanto il valore di avviamento era stato dalle parti esattamente indicato nell'atto d'acquisto. L'Ufficio, semmai, avrebbe potuto, e dovuto, controllarne la congruità capitalizzando la rendita vitalizia per accertare l'esistenza di eventuali differenze, da ricondurre a tassazione, tra la plusvalenza dichiarata (avviamento) e ciò che effettivamente si sarebbe corrisposto in termini attuariali.

Non può disconoscersi il rapporto sinallagmatico tra il valore del bene ceduto, avviamento compreso, e il corrispettivo pattuito: anche se solo parte in contanti e parte con costituzione di rendita vitalizia.

Sotto il profilo della certezza dell'obbligazione tributaria bene ha fatto il contribuente ad indicare la quota di ammortamento del valore di avviamento tra i suoi costi d'impresa, poiché quest'ultima è d'importo fisso e certo.

In definitiva, ci troviamo di fronte a una cessione di azienda funzionante e, trattandosi di farmacia, certamente non priva di avviamento. Inequivocabilmente la cessione appare a titolo oneroso e, quindi, un onere è stato posto quale corrispettivo sia dell'avviamento, che dei mobili e degli arredi. Detti costi per l'impresa farmacia, correttamente indicati, vanno quindi ammortizzati nei modi e nei termini previsti.

Per quanto sopra questa Commissione ritiene di non poter escludere dai costi d'esercizio la quota d'ammortamento dell'avviamento. Se si accettasse la pretesa dell'Ufficio, anche la quota di ammortamento afferente i mobili e gli arredi dovrebbe venire esclusa dai costi in quanto compresi anche essi nel corrispettivo costituito dalla rendita vitalizia e quindi nemmeno per loro si sarebbe pagata somma e non vi sarebbe certezza sul *quantum*. (Omissis).

(*) 1. - Commentando criticamente, qualche anno fa, una decisione della Commissione tributaria centrale (1), mettemmo in evidenza che, a nostro avviso, la pattuizione di un vitalizio come corrispettivo per la cessione di un'azienda non esclude affatto la tassabilità della plusvalenza realizzata dal cedente.

Al riguardo sottolineavamo come, mediante procedimenti di capitalizzazione, si possa determinare il valore della rendita da comparare al costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda per calcolare la plusvalenza realizzata, comprensiva del valore di avviamento.

2. - Le decisioni che si annotano affrontano il problema non già dal punto di vista del cedente ma da quello, simmetrico, dell'acquirente; e cioè se quest'ultimo possa dedurre, mediante quote di ammortamento, il valore di avviamento pagato in sede di acquisizione di un'azienda, quando sia stato previsto, quale corrispettivo, un vitalizio a favore del cedente.

La risposta affermativa, fornita dalle due decisioni, è da noi condivisa, in quanto costituisce una puntuale applicazione dei principi che, nel nostro precedente lavoro, ritenemmo di individuare a proposito dell'inquadramento tributario della fattispecie.

La motivazione della sentenza del Tribunale di Udine e quella della locale Commissione tributaria appaiono chiare e complete, per cui non riteniamo di dilungarci sull'argomento, anche per non ripetere concetti già altrove espressi (2).

Ci preme solo puntualizzare in questa sede - facendo eco al Tribunale di Udine - che, ai fini dell'iscrizione in bilancio dell'avviamento e della sua deducibilità fiscale mediante ammortamento, non bisogna confondere il suo «valore», rilevante ai fini del tributo di registro, con il suo «costo», da contabilizzare e dedurre dal reddito d'impresa.

Vi è infatti da considerare che il «costo» dell'avviamento è in funzione dell'esborso dell'acquirente, mentre il «valore» di mercato dello stesso dipende principalmente dalla redditività dell'azienda ceduta.

Ciò che rileva, ai fini dell'imposta sul reddito, è il costo, non il valore (3).

(1) Cfr. Comm. centr., sez. XXII, 15 febbraio 1990, n. 1206, *retro*, 1990, II, 522, con nostra nota, *In tema di tassazione dell'avviamento derivante da cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia*.

(2) Cfr. la nostra nota, *cit.*.

(3) È chiaro che se il valore di un bene è in linea di massima il punto di partenza per la trattativa di cessione, il «prezzo» (o costo per l'acquirente) dello stesso può divergere, talora anche sensibilmente, dal suo valore, in funzione della diversa forza contrattuale delle parti e delle concrete modalità e condizioni del trasferimento.

In questo senso non possiamo della Commissione udinese, secondo la quale sarebbe uguale a quello indicato di cessione.

Al contrario, nel caso specifico, dovrà individuare mediante la capitalizzazione.

3. - Sul problema, più generale, sistema delle imposte sui redditi, si costituisce uno dei possibili casi applicativi del principio (5) le cui implicazioni qualche ulteriore osservazione.

3.1. - In tale lavoro si preannuncia la civilistica del vitalizio, sottolineando «ormai superata la tesi della pluralità di vitalizi, dovendosi invece ricondurre la vita della prestazione "solutoria" al tempo della prestazione "solutoria"».

Da tale osservazione si vorrebbe dedurre nella rendita il «capitale» e la distinzione al campo delle «suggerimenti concettualizzazione a livello economico».

Corollario di ciò sarebbe che i presupposti nel vitalizio corrispettivo del reddito del vitalizio e il plusvalore sostenuto e oggi condivisa dalla giurisprudenza.

Ci pare che siffatto ragionamento, e ciò risulta ancor più evidente, sia logico; anche se non viene enunciato in via facilmente ricostruibile e quindi non è:

(4) Quando il corrispettivo per la cessione del vitalizio a favore del cedente, il valore del vitalizio è complessivamente sopportato dal cessionario.

Tale costo andrà poi scorporato dal costo delle operazioni tecniche e avviamento.

La determinazione del costo del vitalizio è necessaria per la loro distinta contabilizzazione fiscale, dovrà essere fatta sulla base dei rispettivi valori di mercato, per esempio, con criterio di proporzionalità.

Nulla osta, evidentemente, a che il costo del vitalizio, ma ciò non ha nulla a che fare con l'azienda, che costituiscono il parametro dell'imposta di registro.

(5) Cfr. Nussi, *In tema di rendita vitalizia*, in *Riv. dir. trib.*

(6) Cfr. *op. ult. cit.*, 110, ove si

(7) Così *op. ult. cit.*, 112.

(7bis) Cfr. *op. ult. cit.*, 113.

In questo senso non possiamo assolutamente condividere l'affermazione della Commissione udinese, secondo cui il valore di avviamento ammortizzabile sarebbe uguale a quello indicato, ai fini dell'imposta di registro, nell'atto di cessione.

Al contrario, nel caso specifico del vitalizio, il costo dell'avviamento andrà individuato mediante la capitalizzazione della rendita (4).

3. — Sul problema, più generale, della rilevanza fiscale del vitalizio nel sistema delle imposte sui redditi, di cui quello della cessione di azienda costituisce uno dei possibili casi applicativi, è apparso recentemente un contributo dottrinale (5) le cui interessanti riflessioni ci offrono lo spunto per qualche ulteriore osservazione.

3.1. — In tale lavoro si prendono le mosse dall'esame della disciplina civilistica del vitalizio, sottolineando come la dottrina più recente consideri «ormai superata la tesi della pluralità di obbligazioni derivanti dalla rendita vitalizia, dovendosi invece ricondurre ad unità ontologica il reiterarsi nel tempo della prestazione "solutoria"» (6).

Da tale osservazione si vorrebbe far discendere l'impossibilità di individuare nella rendita il «capitale» distinto dal «reddito frutto», relegando tale distinzione al campo delle «suggestioni teoriche (forse di più immediata concettualizzazione a livello economicistico e comune)» (7).

Corollario di ciò sarebbe che la realizzazione di due distinti presupposti impositivi nel vitalizio corrispettivo dell'alienazione di una azienda, e cioè il reddito del vitalizio e il plusvalore realizzato, opinione da noi a suo tempo sostenuta e oggi condivisa dalla giurisprudenza, non sarebbe accoglibile (7bis).

Ci pare che siffatto ragionamento si risolva in una petizione di principio, e ciò risulta ancor più evidente se lo si riconduce allo schema del sillogismo; anche se non viene enunciata la premessa maggiore, essa è tuttavia facilmente ricostruibile e quindi l'argomentazione può leggersi come segue:

(4) Quando il corrispettivo per la cessione di un'azienda è costituito da un vitalizio a favore del cedente, il valore attuale della rendita rappresenta il costo complessivamente sopportato dal cessionario per l'acquisizione dell'azienda medesima.

Tale costo andrà poi scorporato nelle sue diverse componenti: merci, immobilizzazioni tecniche e avviamento.

La determinazione del costo dei diversi elementi che compongono l'azienda, necessaria per la loro distinta contabilizzazione, stante anche il loro diverso trattamento fiscale, dovrà essere fatta sulla base di una valutazione *ad hoc*: essa potrà tener conto dei rispettivi valori di mercato, per cui il riparto del costo totale potrà essere fatto, ad esempio, con criterio di proporzionalità.

Nulla osta, evidentemente, a che tali «prezzi parziali» siano indicati già nell'atto di cessione, ma ciò non ha nulla a che vedere con i valori dei singoli componenti l'azienda, che costituiscono il parametro per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.

(5) Cfr. Nussi, *In tema di rendita vitalizia, ovvero l'aleatorietà del corrispettivo nell'imposizione sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, 107.

(6) Cfr. *op. ult. cit.*, 110, ove richiami di dottrina.

(7) Così *op. ult. cit.*, 112.

(7bis) Cfr. *op. ult. cit.*, 113.

premessa maggiore: numero di obbligazioni uguale numero di presupposti;

premessa minore: la rendita vitalizia dà luogo ad un'unica obbligazione;

conclusione: la rendita non può generare che un unico presupposto.

La confutazione del ragionamento che precede può essere data facilmente, osservando intanto che la proposizione costituente la conclusione, che occorreva dimostrare per sé, risulta postulata insieme a parecchie altre proposizioni (8).

Inoltre, la premessa maggiore, che non è espressamente enunciata, non è neppure dimostrata e non è corretta.

La compiuta dimostrazione della erroneità dell'equazione contenuta nella premessa maggiore ci porterebbe molto lontano, in quanto toccherebbe uno dei punti più delicati e complessi della teoria generale del diritto tributario. Ma non essendo certo questa la sede, né tantomeno intendendo finire nell'*impasse* causato da quel famoso «tranello» schopenhaueriano (9), basterà qui dire che concetti come plusvalenze o redditi e in generale come presupposti d'imposta non possono essere individuati esclusivamente... «contando» le obbligazioni civilistiche (10).

3.2. — Un secondo problema affrontato nel lavoro in esame tocca i rapporti fra l'aleatorietà del vitalizio e la norma generale di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 75 del t.u.i.r., quando il vitalizio si configuri come corrispettivo della cessione di un bene d'impresa.

Orbene, a noi non pare che debba applicarsi il rinvio del componente di reddito, previsto quando non ne sia certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare. Invero, si è già ricordato che la matematica finanziaria offre formule attraverso le quali si può procedere alla determinazione obiettiva del valore di un vitalizio, per cui non riteniamo che ricorra l'ipotesi derogatoria al principio di competenza di cui all'art. 75, 1° comma, t.u.i.r.

Una diversa soluzione, peraltro prospettata nel lavoro in esame, lascerebbe alquanto perplessi, dato che il componente di reddito assumerebbe quella «certezza» e «oggettiva determinabilità» soltanto... alla morte del beneficiario, con conseguente differimento della tassazione sino a quel momento.

(8) Cfr. Aristotele, *Primi analitici*, II, cap. 16, 64 b — 65 a; Id., *Topici*, VIII, cap. 13, 162 b — 163 a: la petizione di principio «si verifica se uno chiede l'assenso ad una proposizione universale, mentre dovrebbe dimostrare una proposizione particolare contenuta in quella...»; Id., *Confutazioni sofistiche*, cap. 27, 181 a.

(9) Cfr. Schopenhauer, *L'arte di ottenere ragione esposta in 38 stratagemmi* (trad. it. Curcio e Volpi), Milano, 1991, 49, stratagemma n. 28.

(10) Si pensi, ad esempio, alla vendita sul mercato secondario di un titolo obbligazionario convertibile da parte di una persona fisica. È innegabile che l'obbligazione al pagamento del prezzo, da parte dell'acquirente, sia unica, ma è altrettanto vero che, dal punto di vista fiscale, tale prezzo andrà suddiviso idealmente in tre parti: gli interessi in corso di maturazione sul titolo, che per il venditore costituiscono reddito di capitale; il costo dell'obbligazione, corrispondente al corso di acquisto; la plusvalenza realizzata in linea capitale, pari alla differenza fra corso di acquisto e quello di vendita, costituente reddito diverso. Quindi, unica obbligazione ma tre elementi, di cui due rilevanti quali presupposti dell'imposta sul reddito.

Né può accogliersi l'ulteriore singole rate del vitalizio al costo solo allora, e per tale ammontare ciò significherebbe sostituire surette nomica — cardine del reddito d'im- na norma che autorizzi a stravolgero

Ci pare invece che l'unica sol- cisioni annotate ce ne danno confe- ta la plusvalenza al momento della- do eventualmente fra presupposto diverse modalità di tassazione dei re-

(11) Al riguardo cfr. ancora il no- menti pratici per la determinazione dei s-

Né può accogliersi l'ulteriore soluzione di imputare anno per anno le singole rate del vitalizio al costo del bene e, per l'eccedenza, ritenere che solo allora, e per tale ammontare, si configurino delle plusvalenze, perché ciò significherebbe sostituire surettiziamente il principio di competenza economica — cardine del reddito d'impresa — con quello di cassa, senza nessuna norma che autorizzi a stravolgere così radicalmente le regole impositive.

Ci pare invece che l'unica soluzione al complesso problema — e le decisioni annotate ce ne danno conferma — sia quella di considerare conseguita la plusvalenza al momento della conclusione dell'atto oneroso, distinguendo eventualmente fra presupposto e fatto generatore dell'imposta quanto alle diverse modalità di tassazione dei redditi realizzati mediante vitalizio (11).

dott. STEFANO MARCHESE

(11) Al riguardo cfr. ancora il nostro lavoro, *cit.*, a nota 1, ove anche suggerimenti pratici per la determinazione dei singoli valori.